

GEASAR S.p.A. Aeroporto Costa Smeralda 07026 Olbia (OT) P. IVA 01222000901

MODULO CONTRATTO DI SUBCONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI NELL'AEROPORTO DI OLBIA COSTA SMERALDA

COMMITTENTE: Comune di Tempio Pausania Data: 14/12/2020

Protocollo: CNA /20034

CF/P.IVA: 00253250906

LEGALE RAPPRESENTANTE: Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu - Dirigente del Settore dei Servizi alla persona ed alle

Imprese

INDIRIZZO: Piazza Gallura n. 3, 07029 Tempio Pausania

TEL: + 39 079/679931

E -MAIL: resp.culturasporturismo@comuneditempiopausania.it

PEC-: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it

REFERENTE: Dott. Giovanni Usai

COD. IPA PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: LEIVV5

Alle condizioni particolari e generali più sotto specificate, GEASAR S.p.a. concede in subconcessione alla Committente, che accetta, il seguente impianto pubblicitario ubicato nell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda:

SPAZIO	UBICAZIONE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	DURATA	CANONE	ALL.
T15A	Hall riconsegna bagagli	Impianto retroilluminato monofacciale	mm. 9010x900	1°/01/2021 31/12/2021	€ 7.000,00 (settemila)+ IVA	1/2

MODALITA' DI PAGAMENTO: Bonifico bancario

Coordinate bancarie: Intesa Sanpaolo

IBAN: IT85P0306972148000007168182

Swift/BIC: BCITITMM

Condizioni di pagamento: pagamento a 30 giorni data fattura

Fatturazione in un'unica soluzione Emissione fattura il 17° dicembre 2020

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto – Il presente Contratto ha per oggetto la subconcessione dell'impianto pubblicitario retroilluminato situato nella hall riconsegna bagagli dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, così come meglio individuato nell'allegata planimetria.

Sono a carico di Geasar la messa a disposizione dell'impianto, i costi relativi ad energia e manutenzione, l'imposta sulla pubblicità. Sono a carico della committente gli oneri relativi ad eventuali cambi telo (grafica, installazione, disinstallazione).

Articolo 2 — Durata - Il presente Contratto, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, avrà validità dal 1°/01/2021 al 31/12/2021.

Articolo 3 – Canone - Per la subconcessione dell'impianto pubblicitario in oggetto, la Committente si impegna a corrispondere a Geasar un canone di € 7.000,00 (SETTEMILA/00) oltre IVA.

Si considerano inclusi nel canone i costi relativi ad energia e manutenzione, l'imposta sulla pubblicità.

Articolo 4 – Modalità di pagamento - Il canone annuo previsto al precedente Articolo 3, sarà fatturato alla Committente in un'unica rata anticipata al 17 dicembre 2020.

La fattura emessa da GEASAR per la rata di cui al punto precedente, dovrà essere regolata entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua emissione. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario, al seguente codice IBAN di Banca Intesa: IT85P0306972148000007168182. In caso di ritardo nei pagamenti trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, decorreranno automaticamente gli interessi di mora come previsto dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n° 231/2002; salva la facoltà per GEASAR di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 5 - Obblighi e divieti della Committente - La Committente non potrà cedere a terzi, anche a titolo parziale o gratuito quanto oggetto del presente Contratto, pena la facoltà per GEASAR di risolvere di diritto il presente Contratto ex art. 1456 c.c.

Qualora GEASAR dovesse corrispondere imposte o tasse relative ai beni oggetto della presente subconcessione, le stesse saranno rimborsate dalla Committente a GEASAR medesima.

Nella redazione del messaggio pubblicitario nell'impianto pubblicitario subconcesso, la Committente dovrà attenersi alle prescrizioni del Codice della Lealtà Pubblicitaria, impegnandosi fin d'ora a tenere sollevata e indenne GEASAR da ogni pretesa di terzi in caso di violazione delle norme anzidette.

Nell'ipotesi che per iniziativa delle Autorità aeroportuali (Enac, Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza, ecc.) l'utilizzo dell' impianto pubblicitario dovesse essere in parte limitata o sospesa, GEASAR si riserva la facoltà di proporre lo spostamento del suddetto impianto. In tal caso il presente contratto si risolverà per l'eventuale parte non più utilizzabile (art. 1450 c.c.). Per tutta la durata del presente Contratto l'imposta di pubblicità sarà assolta direttamente da Geasar.

Articolo 6 - Consegna del bozzetto e termini di decorrenza del contratto — In caso di cambio soggetto, la Committente avrà l'obbligo di presentare a GEASAR il bozzetto e/o progetto della pubblicità, in scala, dell'impianto pubblicitario per ottenerne la preventiva approvazione scritta, 30 giorni prima della data prevista per l'installazione, in assenza della quale non si potrà procedere al posizionamento del telo, pena la rimozione esecutiva da parte di GEASAR, i cui costi verranno riaddebitati alla Committente.

GEASAR non risponderà dell'eventuale ritardato o mancato invio del bozzetto e la Committente sarà comunque tenuta al pagamento del canone nella misura integrale prevista dal contratto, a decorrere dalla data in esso stabilita per l'esposizione.

GEASAR non si assume nessuna responsabilità nel caso di ritardata e/o mancata esposizione della pubblicità per cause non dipendenti dalla propria volontà (quali ad esempio provvedimenti delle autorità aeroportuali, cause di forza maggiore).

- **Articolo 7 Riconsegna degli spazi -** La Committente dovrà riconsegnare l'impianto spazio in pristino stato, entro la scadenza contrattuale. In caso di mancata riconsegna in pristino stato dell' impianto alla scadenza del termine contrattuale, GEASAR avrà la facoltà :
- a) di provvedere direttamente alla rimozione dell' impianto, riaddebitando i costi alla Committente;
- b) di emettere fattura per il periodo di occupazione extracontrattuale, applicando la stessa tariffa prevista nel presente Contratto per il relativo impianto pubblicitario.

Eventuali danni alle strutture e agli impianti aeroportuali, fatti riscontrare all'atto della riconsegna, saranno a carico della Committente alla quale verranno fatturate le relative spese.

Articolo 8 – Clausola risolutiva espressa - Il presente Contratto potrà essere risolto con semplice dichiarazione

scritta da parte di GEASAR ai sensi dell'articolo 1456 c.c. qualora la Committente risulti inadempiente anche ad uno solo dei seguenti obblighi: a) in caso di mancata osservanza di quanto disposto dall'Articolo 2 del presente Contratto b) non provveda al pagamento anche di una sola scadenza, trascorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dalla data della stessa; c) in caso di violazione degli obblighi fissati all'articolo 5 comma 1, d) in caso di reiterati inadempimenti e violazioni degli obblighi assunti dalla Committente con la sottoscrizione del presente Contratto. La risoluzione diverrà operante a seguito di dichiarazione della GEASAR, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C., di volersene avvalere. In tal caso GEASAR sarà autorizzata all'immediata rimozione della pubblicità esposta, fermo il diritto al pagamento dei canoni insoluti ed al risarcimento dei danni.

Articolo 9 – Recesso Anticipato – Nel caso in cui la Committente intenda recedere anticipatamente rispetto alla data di scadenza del contratto, dovrà inviare a GEASAR la comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R., con un preavviso minimo di 6 (sei) mesi. Nel caso in cui il recesso venga richiesto nel corso del primo anno, GEASAR avrà diritto di pretendere, a titolo di indennità, da parte della Committente il pagamento dell'intera annualità.

Nei contratti pluriennali, nel caso in cui la Committente intenda recedere a partire dal secondo anno, qualora il preavviso di recesso sia comunicato 6 mesi prima dell'inizio dell'annualità in cui si intende recedere, la Committente dovrà corrispondere a GEASAR, il 50% del canone annuale. In caso di mancato preavviso nei termini sopraindicati, GEASAR avrà diritto di pretendere, a titolo di indennità, da parte della Committente il pagamento dell'intera annualità.

Articolo 10 - Decadenza e revoca – Il presente Contatto si intenderà automaticamente risolto a seguito di eventuale revoca o decadenza della concessione di cui alla Convenzione STATO /GEASAR. In caso di revoca o decadenza della concessione di cui alla Convenzione GEASAR/Stato, la Committente non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta, salvo la restituzione del rateo dei corrispettivi relativi a periodi d'uso eventualmente non goduti.

Articolo 11 - Adempimenti fiscali e spese - GEASAR intende optare per l'assoggettamento ad IVA dei corrispettivi, come previsto dall'Art. 10, n.8 DPR 633/72, così come modificato dal dl n. 223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006.

Articolo 12 - Tutela delle persone - Trattamento dei Dati Personali - Le parti dichiarano di conoscere le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR) e s.m.i. circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso. Geasar SpA in qualità di Titolare del trattamento, informa che tratterà i dati ad essa forniti in sede di stipulazione del contratto per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi attraverso l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti, ed obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dalla stessa derivati. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE, n. 2016/679 e in particolare di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o la portabilità dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. La Parte interessata al trattamento dei dati potrà esercitare i suoi diritti con richiesta inviata a "Responsabile della protezione dei dati (DPO)", all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail privacy@geasar.it.

Articolo 13 – Modifiche ed integrazioni - Nessuna modifica o aggiunta al presente Contratto potrà avvenire ed essere approvata se non per iscritto.

Articolo 14 - Foro competente - Per qualsiasi contestazione o controversia tra le Parti resta convenuta la competenza del Foro di Tempio Pausania.

Olbia, 14/12/2020

GEASAR SPA

l'Amministratore Delegato

Ing. Silvio Pippobello

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 28 del C.A.D.

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA


Il Dirigente del Settore dei Servizi alla persona ed alle Imprese Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu firmato digitalmente ai sensi dell'art. 28 del C.A.D. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile la Committente dichiara avere letto e di approvare specificatamente le clausole contenute di negli artt.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13 del presente contratto.

Olbia, 14/12/2020

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Il Dirigente del Settore dei Servizi alla persona ed alle Imprese Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu firmato digitalmente ai sensi dell'art. 28 del C.A.D.

Allegato 1: Contratto di subconcessione spazi pubblicitari Comune di Tempio Pausania CNA /20034 del 14/12/2020- Planimetria di individuazione impianto pubblicitario



Allegato 2: Contratto di subconcessione spazi pubblicitari Comune di Tempio Pausania CNA /20034 del 14/12/2020- Immagine impianto pubblicitario



